

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

COPIA VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 68 Data 12/10/2012	Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 BIS, COMMA 4 DEL DL 159/2007 SMI, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
--	--

L'anno duemiladodici il giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 11,30 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

		Presenti	Assenti	
1	Paglia Berardino	Sindaco	X	<input type="checkbox"/>
2	Boccia Odorisio	Assessore	X	<input type="checkbox"/>
3	Di Santo Antonio	Assessore	X	<input type="checkbox"/>
4	Tatti Tonino	Assessore	<input type="checkbox"/>	X
5	Leone Gian Enrico	Assessore	<input type="checkbox"/>	X

Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Dato atto che dei presenti non viene rilevato, né risulta che alcuno sia interessato all'atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la convenzione stipulata con atto del notaio Di Giovanni di Avezzano in data 25.09.2000 con la quale l'Amministrazione comunale affidare al Consorzio Energia e Servizi Comuni del Parco di Villetta Barrea, il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio;

che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.

che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano - art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;

che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <<i> criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas >>, ed un secondo destinato a determinare << gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio >>, nonché << misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione >>;

che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

che per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, affidato in regime di proroga alla società Alto Sangro Distribuzione Srl;

che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

CONSIDERATO

che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);

che il Comune di Opi non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222; ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;

che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;

che il Comune di Opi intende attivare nell'immediato precisi interventi a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza, finalizzati al pagamento di parte della fornitura di gas metano;

che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;
che stante il regime di concessione a favore della società Alto Sangro Distribuzione Gas srl è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopraccitate ai fini della rideterminazione del canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di richiedere alla Soc. Alto Sangro Distribuzione Gas srl l'applicazione di una aliquota pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2012 e fino a nuovo affidamento;
3. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
4. che le risorse derivanti dal canone vadano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
5. che il competente Capo Settore provveda all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
6. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società Alto Sangro Distribuzione Gas srl, attuale concessionario, avente sede in Castel di Sangro alla Via Piana S. liberata .

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica
Il responsabile del servizio

Parere favorevole di regolarità contabile
Il responsabile del servizio

IL PRESIDENTE
F.to Paglia Bernardino

IL SEGRETARIO
F.to Zanatta Gian Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 444

li 17/10/2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Zanatta Gian Luigi



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgvo 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 17/10/2012

IL SEGRETARIO

f.to dott. Zanatta Gian Luigi

Per copia conforme all'originale



Data 17/10/2012

IL SEGRETARIO